**Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati**

Legge approvata in via definitiva dalla Camera, **29 marzo 2017**.

L**e novità principali riguardano** le **misure per l’accoglienza dei minori**e, più in generale, il rafforzamento dei diritti e delle tutele in loro favore. Le disposizioni si applicano ai minori non aventi cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trovano, a prescindere dal motivo, nel territorio dello Stato o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano (art. 2).

Viene **introdotto esplicitamente un divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati**(nuovo comma 1-bis dell’art. 19 del TU immigrazione).

E’ ridotto da 60 a **30 giorni** il termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza.

Termine massimo **di 10 giorni** per le operazioni di identificazione, mentre attualmente non è previsto alcun termine; a completamento della disciplina vigente, il nuovo testo disciplina una **procedura unica di identificazione del minore**, che costituisce il passaggio fondamentale per l’accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione:

* un **colloquio** del minore con personale qualificato, sotto la direzione dei sevizi dell’ente locale;
* la richiesta di un **documento anagrafico** in caso di dubbio sull’età e, eventualmente, di esami socio-sanitari, con il consenso del minore e con modalità il meno invasive possibile;
* **presunzione** della minore età nel caso permangano dubbi anche in seguito all’accertamento (art. 5).

Viene istituito il **Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali**, nel quale confluiranno le cartelle sociali dei minori non accompagnati, compilate dal personale qualificato che svolge il colloquio con il minore nella fase di prima accoglienza. La cartella include tutti gli elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo per il minore, nel suo superiore interesse (art. 9).

La nuova legge assegna agli enti locali il compito di **favorire l’affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza**; nonché prevede l’istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di elenchi di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato (artt. 7 e 11).

La legge **rafforzare alcuni diritti** individuali già riconosciuti ai minori non accompagnati, tra cui:

- iscrizione al **Servizio sanitario nazionale** (prima obbligatoria solo per i minori in possesso di un permesso di soggiorno)

- **l’assolvimento dell’obbligo scolastico** e formativo, con specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle regioni, anche mediante convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato (art. 14);

- **garanzie processuali e procedimentali,** mediante la garanzia di assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento (art. 15) e diritto del minore di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato (art. 16).

-sono introdotte **misure speciali di protezione** per specifiche categorie di minori non accompagnati, in considerazione del particolare stato di vulnerabilità in cui si trovano, come i minori non accompagnati **vittime di tratta** (art. 17).